



COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 27 del 04/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore **13:00** nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

NICOLARDI ALFONSO	Presente
CEMBALI NICOLETTA	Presente
MALAVOLTI FEDERICA	Presente
MERLINI FRANCESCA	Presente
SALVATORI ENRICO	Presente
TAGLIAFERRI FLAVIO	Presente
ZACCARINI ENRICO	Presente
ZANOTTI LORIS	Presente
CATANI GUIDO	Presente
MAZZANTI RAFFAELE	Assente
VALENTI VINCENZO	Presente

Presenti n. 10

Assenti n. 1

E' presente l'Assessore esterno CONTI EMANUELE.

E' presente il Sindaco, sig NICOLARDI ALFONSO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Scrutatori: TAGLIAFERRI, ZACCARINI, VALENTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015

Il Sindaco presenta la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 703, della legge n. 147/2013 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; l'imposta municipale unica continua, pertanto ad essere regolata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, dall'anno 2014, nella determinazione delle aliquote IMU è necessario tener conto delle limitazioni imposte dalla **legge n. 147/2013** che prevede:

- all'art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 della stessa legge;

- all'art. 1, comma 677, che il comune determina le aliquote TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- l'art. 1, comma 707 lett. b), della legge n. 147/2013 che ha apportato modifiche all'art. 13 comma 2 del citato decreto legge n. 201/2011, stabilendo che dal 1° gennaio 2014, non si applica IMU alle abitazioni principali e relative pertinenze e alle unità abitative equiparate per legge e regolamento comunale all'abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria – IMU – approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 29.06.2012;

Richiamata la deliberazione di approvazione delle aliquote Tasi per l'anno 2015 adottata in data odierna, con cui è stato stabilito di applicare il tributo sui servizi indivisibili con aliquota del 3,3 per mille alle abitazioni principali e relative pertinenze, con aliquota del 2,2 per mille alle abitazioni principali di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con detrazioni variabili nonché ulteriore detrazione per figli di età inferiore ad anni 26, fiscalmente a carico, residenti e dimoranti nell'abitazione principale, nonché applicare la TASI alle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale per legge e per regolamento comunale IMU (ovvero alle abitazioni escluse dall'IMU) e applicare aliquota zero per tutte le altre tipologie di immobili;

Richiamato il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2015, n. 34, che ha stabilito nuovi criteri di applicazione/esenzione IMU per i terreni agricoli di cui alla lett. H) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs n. 504/1992 (i terreni montani e collinari in base alla previgente classificazione), criteri in precedenza già modificati dal Decreto Ministeriale del 28 novembre 2014;

Considerato che il Comune di Riolo Terme, nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT,

è classificato come "PARZIALMENTE MONTANO", e pertanto, in base al sopra citato decreto, l'esenzione si applica ai terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (IAP) iscritti nella previdenza agricola, e condotti dagli stessi oppure concessi in comodato o in affitto ad altro CD o IAP iscritto nella previdenza agricola; tutti i restanti terreni ubicati nel territorio del Comune di Riolo Terme e posseduti da soggetti che non presentano i requisiti sopraindicati, sono soggetti ad IMU;

Ritenuto pertanto necessario confermare per l'anno 2015 l'aliquota per i terreni agricoli nella misura ordinaria dello 0,96 per cento, come già applicata per il pagamento dell'Imu dovuta per quei terreni agricoli che non ricadevano nei fogli catastali esenti nel territorio del Comune di Riolo Terme, come da precedenti disposizioni (circolare ministeriale n. 9 del 1993);

Considerato che in base alle stime effettuate, tenuto anche conto dei limiti di articolazione delle aliquote IMU-TASI imposti dai citati commi 640 e 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2014, si ritiene che il pareggio di Bilancio di Previsione sia garantito con la conferma, per l'anno 2015, della misura delle aliquote IMU deliberate nel modo seguente:

- a) **aliquota Imu ordinaria** nella misura del **0,96%** per tutte le fattispecie non riconducibili in quelle espressamente sotto elencate;
- b) **aliquota Imu abitazione principale** nella misura del **0,33%** per le abitazioni di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con detrazione di € 200,00;
- c) **aliquota Imu** nella misura del **0,96%** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati);
- d) **aliquota Imu** nella misura del **0,96%** per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze a parenti in linea retta di 1° grado, che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente;
- e) **aliquota Imu** nella misura del **0,96%** per i terreni agricoli;
- f) **aliquota Imu** nella misura del **1,06%** per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, non comprese nel precedente punto c) e d) (locate a canone libero, concesse in comodato, tenute a disposizione, sfitte e invendute e quelle di cat. C/2, C/6 e C/7 possedute oltre alla 1^ unità riconosciuta come pertinenza all'abitazione principale);
- g) **aliquota Imu** nella misura del **1,06%** per le aree fabbricabili;

Dato atto che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (che nel Comune di Riolo Terme risultavano essere esenti dall'imposta già dall'anno 2012 in quanto ubicati in "comune parzialmente montano") l'art. 1 comma 708 della legge n. 147/2013 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014, l'IMU non è dovuta;

Visto, inoltre, l'art. 2 - comma 2 - del D.L. n. 102/2013 convertito dalla Legge n. 124/2013, che ha esentato dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - cosiddetti "immobili merce";

Considerato che permane la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, ferma restando l'attribuzione ai Comuni del gettito corrispondente alla maggiorazione sino a 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota di base, come stabilito dall'art. 1 - comma 380 - della Legge n. 228/2012 e successive modificazioni;

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 -

comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 che ha ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 267 / 2000 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, come di seguito riportata: componenti 11 – presenti 10 – assenti 1 (Mazzanti) - votanti 8 – astenuti 2 (Catani, Valenti) – favorevoli 8 – contrari 0;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2015, le aliquote da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

- **aliquota Imu ordinaria** nella misura del **0,96%** per tutte le fattispecie non riconducibili in quelle espressamente sotto elencate;
- **aliquota Imu abitazione principale** nella misura del **0,33%** per le abitazioni principali di lusso di cui alle categorie catastali A1/, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **aliquota Imu** nella misura del **0,96%** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati);
- **aliquota Imu** nella misura del **0,96%** per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze a parenti in linea retta di 1° grado, che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente;
- **aliquota Imu** nella misura del **0,96%** per i terreni agricoli;
- **aliquota Imu** nella misura del **1,06%** per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, non comprese nei punti precedenti (locate a canone libero, concesse in comodato, tenute a disposizione, sfitte e invendute e quelle di cat. C/2, C/6 e C/7 possedute oltre alla 1^a unità riconosciuta come pertinenza all'abitazione principale);
- **aliquota Imu** nella misura del **1,06%** per le aree fabbricabili;

2) di **determinare, per l'anno 2015, la detrazione nella misura di euro 200,00** per l'unità immobiliare censita nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o equiparata ad abitazione principale per legge e regolamento

comunale, nonché le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 3) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015** ;
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sull'apposito sito informatico, mediante invio telematico entro i termini di legge.

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000 considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2015 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti, con votazione separata espressa per alzata di mano, come di seguito riportata: componenti 11 - presenti 10 - assenti 1 (Mazzanti) - votanti 8 - astenuti 2 (Catani, Valenti) - favorevoli 8 - contrari 0.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **3** del **04.07.2015**

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2015 / 458
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/07/2015

IL RESPONSABILE SETTORE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2015 / 458

Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 03/07/2015

IL RESPONSABILE SETTORE
MORINI TERESA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 04/07/2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09/07/2015 al 24/07/2015.

Li, 09/07/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 04/07/2015

Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 19/07/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FIORINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 04/07/2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 09/07/2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 27/07/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)